



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF195

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 12

OGGETTO	DL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 – PRINCIPALI MISURE (1 parte)
RIFERIMENTI	D.L. 124/2019, PUBB. IN G.U. N. 252 DEL 26/10/2019
CIRCOLARE DEL	31/10/2019

Sintesi: è stato pubblicato in G.U. n. 252 del 26/10/2019 il D.L. 124/2019, recante misure urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, di cui si illustrano le principali novità.

DIVIETI E INDEBITE COMPENSAZIONE (artt. 1-3)

ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI (ART. 1)

In caso di **accollo del debito d'imposta altrui** (ex art. 8 c. 2 L. 212/2000) è disposto:

- ➔ il **divieto** di procedere al relativo versamento tramite **compensazione con crediti dell'accollante**
- ➔ in tal caso il pagamento si considera **non avvenuto**, con applicazione di sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato:

IRROGAZIONE SANZIONI	
all'accollante	Si applicano le sanzioni "ordinarie" (art. 13 c. 1 Dlgs 471/97): ✓ <u>se il credito indebitamente compensato è esistente</u> : 30% del credito ✓ <u>se il credito è inesistente</u> : dal 100 al 200% dell'importo.
all'accollato	Si applica una sanzione "speciale": ▪ pari al 30% dell'importo non versato (oltre al recupero dell'imposta ed interessi) ▪ l'accollante è coobbligato in solido per gli importi.

Modalità di attuazione: sono rinviate ad un Provvedimento dell'Agenzia.

CESSAZIONE PARTITA IVA (art. 2)

Con introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all'art. 17 D.lgs. 241/97, è previsto (v. RF 192/2019):

- ➔ a carico dei destinatari di **provvedimenti di cessazione della partita IVA**, o di **esclusione dalla banca dati VIES**, relativa ai **soggetti** che effettuano **operazioni intracomunitarie**
- ➔ l'**esclusione** dalla possibilità di **avvalersi della compensazione orizzontale dei crediti**.

DISPOSIZIONI INTRODOTTE AL D.LGS. 241/97		
Destinatari del provvedimento	di cessazione della P.IVA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ durata: il divieto decorre dalla data della notifica e permane fino a quando la P.Iva risulti cessata ▪ crediti interessati: il divieto di compensazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prescinde dalla tipologia del credito (<u>es</u>: include crediti Irpef, Irap, ecc.) e dall'importo ✓ si estende ai crediti maturati relativi ad eventuali ulteriori attività esercitate, diverse rispetto a quello oggetto del provvedimento
	di esclusione dal VIES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ durata: decorre dalla data della notifica e permane fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione ▪ crediti interessati: il divieto di compensazione riguarda il solo credito IVA
Violazione	la compensazione in violazione a quanto sopra comporta lo scarto del Mod. F24 presentato	

Permane la facoltà di compensazione verticale o di richiesta di rimborso/riporto alle annualità successive.

COMPENSAZIONI DEI CREDITI TRIBUTARI (art. 3)

L'art. 3 prevede quanto segue (v. RF 192/2019):

- ➔ per i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e relative **addizionali**, alle **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi ed all'**IRAP**: la compensazione orizzontale per importi superiori ad € 5.000 annui può **avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui emerge il credito



Nota: di fatto, si tratta di una estensione dei vincoli del monitoraggio dei crediti Iva anche ai crediti tributari diversi dall'Iva, ad eccezione dei crediti dei sostituti d'imposta

- ➔ **estensione a tutti i soggetti** che utilizzano in compensazione orizzontale i crediti dell'obbligo di utilizzo del **mod. F24 Entratel/Fisconline**; l'**obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es.: i rimborsi da Mod. 730 e bonus 80 euro).



Decorrenza: le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2019

Esempio: per compensare un credito Irpef 2019 di €. 5.500, risultante dal Mod. Redditi 2020, occorrerà prima procedere alla presentazione di tale modello, attendendo poi lo spirare del 10° giorno successivo.

CONTROLLI E DISCIPLINA SANZIONATORIA SPECIFICA

L'art. 37, co. 49 DL 223/2006 prevede che l'Agenzia può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 con compensazioni "a rischio"; con l'introduzione del **nuovo co. 49-quater** al citato art. 37 (e del nuovo co. 2-ter all'art. 15, D.lgs. 471/97), viene ora prevista:

- ➔ una **disciplina sanzionatoria ad hoc**, in caso di respingimento del modello
- ➔ a decorrere dai **modd. F24** in compensazione **presentati dal mese di marzo 2020**

DISPOSIZIONE INTRODOTTA (art. 37, co. 49-ter, D.L. 223/2006)	
Comunicazione telematica dell'Agenzia della non esecuzione della delega	<ul style="list-style-type: none"> ▪ qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino, anche in parte, non utilizzabili in compensazione ▪ l'Agenzia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ comunica la mancata esecuzione della compensazione entro 30 gg (rimanendo applicabile la sanzione relativa al tributo/contributo che non si considera più versato) ✓ applicando la sanzione di € 1.000 per ciascuna delega non eseguita ✓ alla quale non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico (sanzione unica per violazioni plurime della stessa indole, ex art. 12 Dlgs 472/97)
Chiarimenti del contribuente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il contribuente, entro i successivi 30 gg dal ricevimento della comunicazione, può fornire chiarimenti all'Agenzia in relazione ad elementi non considerati
Notifica della cartella al debitore iscritto a ruolo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Agenzia non procede all'iscrizione a ruolo della sanzione se il contribuente proceda a pagare l'intera somma (di €. 1.000) entro 30 gg dalla comunicazione ▪ ove ciò non avvenga, l'Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione del mod. F24
Attuazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è rinviata ad apposito Prov. dell'Agenzia.

Cooperazione tra enti: INPS e INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti previdenziali/assistenziali, inviando all'Agenzia **segnalazioni qualificate** circa operazioni che presentano profili di rischio

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI E REVERSE CHARGE (art. 4)

L'articolo 4 reca le seguenti misure:

- a) **contrasto all'omesso versamento delle ritenute**: è disposto l'obbligo per il committente di versare le ritenute per conto degli appaltatori e subappaltatori (senza utilizzo in compensazione di crediti propri) in caso di affidamento di un'opera/servizio
- b) **estensione del reverse charge**: si applica anche alle prestazioni di servizi derivanti:
 - da contratti di appalto, affidamento ai consorziati o "altri rapporti negoziali comunque denominati"
 - caratterizzate da: **prevalente utilizzo di manodopera**; rese **presso le sedi di attività del committente**; con l'**utilizzo di beni strumentali di proprietà** (o riconducibili) **del committente**.

VERSAMENTO RITENUTE DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il nuovo art. 17-bis del D.lgs. 241/97 individui nuovi **adempimenti** posti a carico (v. [RF 194/2019](#)):

- delle **imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici**, per l'esecuzione di un'opera/servizio
- del **committente** di tali opere/servizi (ove sostituto d'imposta)

affinché quest'ultimo versami le ritenute sui lavoratori impiegati "in nome e per conto" dei primi.



Decorrenza: la disciplina si applica a decorrere **dal 1/01/2020**.



Nota: l'obbligo di versamento in capo al committente riguarda:

- ✓ le ritenute fiscali operate sia dall'impresa appaltatrice/affidataria che dalle imprese subappaltatrici
- ✓ calcolate sulla quota parte di retribuzione erogata al personale (cod. trib. 1001) direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere/servizi, riferita alle ore di effettivo impiego nell'opera/servizio.

SOGGETTI		ADEMPIMENTI
APPALTATORE E SUBAPPALTAT.	Pagamento al committ.	L'impresa appaltatrice/affidataria e le relative imprese subappaltatrici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ devono procedere a versare le somme relative alle ritenute operate ▪ con almeno 5 gg lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento (dunque entro il giorno 11 del mese successivo a quello in cui hanno operato le ritenute) ▪ a favore del committente, su uno specifico C/C comunicato da quest'ultimo all'impresa affidataria/appaltatrice (e da quest'ultima alle subappaltatrici). <u>Alternativa</u> : se entro la data precedente l'appaltatore/affidatario ha maturato il corrispettivo per l'opera prestata (opera ultimata o SAL), può procedere a richiedere la compensazione legale (totale o parziale) dell'importo da versare.
	Dati per il riscontro	Entro lo stesso termine l'impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasmettono, via PEC, al committente ▪ i dati per il riscontro tra le trattenute operate e la somma pagata al committente Le imprese subappaltatrici trasmettono i medesimi dati anche all'appaltatore.
COMMITTENTE	Versamento ritenute	Esegue, nei termini ordinari, il versamento per conto dell'appaltatore/subappaltatore: <ul style="list-style-type: none"> ▪ indicando nel Mod. F24 il codice fiscale dell'appaltatore/subappaltatore ▪ senza poter utilizzare in compensazione propri crediti tributari

Dati "per il riscontro" da trasmettere al committente:

- **elenco nominativo dei lavoratori** impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, **l'ammontare della retribuzione** corrisposta al dipendente ed il **dettaglio delle ritenute fiscali** eseguite nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- **dati per la compilazione delle deleghe di pagamento** per effettuare i versamenti;
- **dati identificativi del bonifico** effettuato.

RESPONSABILITÀ	
Imprese appaltatrici e subappaltatrici	<ul style="list-style-type: none"> corretta determinazione ed applicazione delle ritenute versamento delle somme al committente (o richiesta di compensazione con le somme spettanti) trasmissione dei dati per il riscontro.
Committente	<ul style="list-style-type: none"> tempestivo versamento delle ritenute, nei limiti dell'importo ricevuto (o compensato legalmente dall'appaltatore/subappaltatore), nonché dei dati necessari all'esecuzione

ULTERIORI ASPETTI ATTINENTI AL COMMITTENTE:

- sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria con vincolo delle somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite:** è previsto nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici non abbiano trasmesso nei termini e modalità previste i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili;
- comunicazione dell'inadempimento** all'Agenzia territorialmente competente entro 90 gg;
- ricevimento di dati e somme dalle imprese entro 90 gg dai termini previsti:** il committente esegue il versamento perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento (gli oneri sono a carico dell'inadempiente);
- comunicazione**, entro 5 giorni via PEC, alle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici dell'avvenuto **pagamento delle ritenute per loro conto**, fermo restando che queste ultime comunicano l'eventuale l'inadempimento del committente all'Agenzia competente per territorio.

Procedure ordinarie di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici:

Adempimenti	<ul style="list-style-type: none"> comunicazione al committente dell'opzione entro 5 gg lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento ed allegando una certificazione dei requisiti richiesti;
Condizioni soggettive	<p>Le condizioni richieste alle imprese sono le seguenti (da riferirsi all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista):</p> <ul style="list-style-type: none"> risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni; assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non risultino provvedimenti di sospensione.
Certificazione dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> messa a disposizione della certificazione: tramite i servizi telematici dell'Agenzia; disciplina circa il rilascio e riscontro della certificazione e definizione di modalità alternative per la trasmissione dei dati tra committente e imprese: è rinviata ad appositi Provv. dell'Agenzia.

Gli ulteriori aspetti disciplinati dalla disposizione in esame sono i seguenti:

- imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici:** non possono avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati con riguardo ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio;
- sanzioni amministrativa del 30% (art. 13, co. 1, D.lgs. 471/97) e penale (D.lgs. 74/2000, art. 10-bis) per omesso versamento da parte del soggetto obbligato secondo le disposizioni in esame:** sono previste nel caso di non esecuzione, totale o parziale, alle scadenze previste del versamento delle ritenute.

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

La lett. a-quinquies) aggiunta al co. 6, art. 17, DPR 633/72, **estende l'inversione contabile IVA**

- ➔ alle **prestazioni** effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o "rapporti negoziali comunque denominati" (cioè i contratti d'opera)
- ➔ che vengano svolti con il **prevalente utilizzo di manodopera** (cd. "labour intensive"), **presso le sedi di attività del committente** e con l'**utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente**, o ad esso riconducibili.



Esonero: il reverse charge non opera per le prestazioni nei confronti:

- delle PP.AA. e degli altri enti e società (soggette allo split payment)
- delle agenzie per il lavoro ex D.lgs. 276/2003.



Decorrenza: l'efficacia della disposizione è subordinata all'**autorizzazione del Consiglio dell'UE**.

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CARBURANTI ED ACCISE

Gli artt. da 5 a 11 introducono delle disposizioni finalizzate a prevenire le frodi nell'ambito

- ✓ della circolazione degli idrocarburi
- ✓ dell'applicazione delle accise.

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISA (ART. 5)

MODIFICHE AL D.LGS. 504/1995 (Testo Unico delle accise)

Circolazione dei prodotti in regime sospensivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ termine per la trasmissione della nota di ricevimento ai fini di chiusura del regime sospensivo: è di 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario; le disposizioni hanno efficacia dall'1/11/2019; ▪ trasporto di tali prodotti in sospensione di accisa effettuato con automezzi: il destinatario prende in consegna i prodotti con lo scarico effettivo degli stessi dal mezzo di trasporto e l'annotazione in contabilità, entro lo stesso giorno, dei dati circa la qualità e quantità dei prodotti scaricati.
Destinatario registrato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vengono previsti, anche per il destinatario registrato, requisiti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad operare con tale qualifica, nonché i casi di sospensione e revoca; fatta salva la disciplina in materia di tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato è negata e l'istruttoria per il rilascio è sospesa qualora ricorrano, rispettivamente, le condizioni di cui ai co. 6 e 7 (<i>che disciplinano, appunto, il diniego o la sospensione per il rilascio dell'autorizzazione</i>) dell'art. 23; ▪ le disposizioni hanno efficacia dall'1/01/2020
Depositi di prodotti energetici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ abbassamento del limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (<i>da 25 a 10 mc</i>) nonché di quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (<i>da 10 a 5 mc</i>), ai fini dell'obbligo di denuncia e acquisizione della relativa licenza; pertanto, gli operatori che gestiscono tali depositi devono munirsi di licenza fiscale e tenere la contabilità prevista dal D.lgs. 504/1995; ▪ con determina dell'ADM sono previste modalità semplificate per la tenuta della medesima contabilità; inoltre, viene stabilito che l'obbligo di licenza operi dal 1° giorno del 4° mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determina nel sito dell'ADM; ▪ sono disciplinate sia le fattispecie in cui viene negato il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici e sia i casi di sospensione dell'istruttoria; ▪ la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza non in via temporanea, ma definitivamente; ▪ trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali: la comunicazione si effettua solo con modalità telematiche (e non anche più a mezzo fax); la disposizione ha efficacia dall'1/01/2020.

Depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dal 1/01/2020 sono introdotte delle disposizioni dirette a disciplinare i requisiti soggettivi di onorabilità dell'esercente il deposito fiscale, rinviando alle disposizioni dell'art. 23 del TUA.
Norma in materia di confisca (art. 44 TUA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ co. 1-bis (aggiunto): nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per uno dei delitti in materia doganale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto/prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; qualora la confisca del profitto non risulti possibile, è obbligatoria la confisca per un valore corrispondente a tale prezzo /profitto; ▪ co. 1-ter (aggiunto): la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro; l'omesso versamento comporta sempre la confisca.

CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CARBURANTI (ART. 6)

L'art. 6 modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla **prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti**.

Norme della L. 205/2017 applicabili al deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA:

- **co. 937**: prevede il pagamento dell'IVA anticipato, ovvero al momento di immissione in consumo di oli minerali dal deposito fiscale di estrazione o dal deposito di un destinatario registrato;
- **co. 938**: prevede la consegna in originale della ricevuta di versamento al gestore del deposito e, in mancanza di questa, stabilisce che il gestore del deposito sia solidalmente responsabile dell'omesso versamento dell'IVA.



Nota: per effetto delle modifiche, nei casi di depositi fiscali utilizzati anche come depositi IVA, le cessioni di carburante intervenute durante la custodia in deposito si effettuano con il pagamento dell'IVA.

Inoltre, nel caso di **depositi a utilizzo misto**

- è escluso il **pagamento anticipato dell'IVA** al momento dell'estrazione dal deposito solo in presenza di **due condizioni che sono**
- la **riconosciuta affidabilità** dell'operatore e la prestazione di **idonea garanzia**.

Restrizione delle deroghe al pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito:

- ✓ l'anticipato versamento non è effettuato se i carburanti sono di proprietà del gestore del deposito, purché il deposito sia di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti,
- ✓ soglia quest'ultima che può essere modificata con decreto del MEF.



Decorrenza: le disposizioni anzidette decorrono dall'1/01/2020.

ULTERIORI DISPOSIZIONI INTRODOTTE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018	
co. 941-bis	- non utilizzo della dichiarazione d'intento per le cessioni e importazioni definitive che riguardano i carburanti e gli altri prodotti previsti dal co. 937, con le eccezioni di cui al co. 941-ter
co. 941-ter	<ul style="list-style-type: none"> - è consentito l'utilizzo della dichiarazione d'intento per alcune cessioni aventi ad oggetto il c.d. gasolio commerciale usato come carburante (cioè quello impiegato dai soggetti esercenti talune categorie di trasporto merci e passeggeri), ai fini dello svolgimento dell'attività di trasporto; - l'acquisto deve avvenire presso un deposito commerciale, da soggetti diversi dai destinatari registrati ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto lo stesso gasolio; - ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di intento: sono stabilite con decreto del MEF.
co. 943-bis	- tale norma stabilisce che le società, enti e consorzi concessionari di autostrade e trafori devono rendere disponibili all'Agenzia delle dogane e alla GDF , su richiesta, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici in possesso di tali società.

CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI (ART. 7)

L'art. 7 introduce disposizioni, la cui attuazione è rinviata ad apposito decreto del MEF,

- ➔ volte a **contrastare l'uso fraudolento** di taluni prodotti, classificabili come **oli lubrificanti**,
- ➔ venduti e utilizzati in modo illecito come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, con la finalità di evadere il pagamento dell'accisa (art. 7-bis del D.lgs. 504/1995).

A tal fine, viene stabilito che alcuni **oli lubrificanti**, individuati coi **codici di nomenclatura combinata doganale NC da 2710 19 81 a 2710 19 99**,

- anteriormente alla loro immissione in consumo devono circolare nel territorio nazionale
- muniti di un **codice amministrativo di riscontro** emesso dal sistema informatizzato dell'ADM e annotato sulla documentazione di trasporto.

ASPETTI RELATIVI AL CODICE AMMINISTRATIVO	
Richiesta e contenuto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ termini e modalità di richiesta del codice: il codice è richiesto telematicamente all'ADM non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione; ▪ contenuto della richiesta del codice: vanno riportati i dati identificativi del mittente e destinatario, quantitativi e codici di nomenclatura combinata, luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, targa del veicolo e di eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per i prodotti non destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, il luogo in cui i prodotti lasceranno l'Italia e l'Ufficio delle dogane di uscita.
Obbligati	<p>Soggetto obbligato alla richiesta del codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetto che effettua la prima immissione in consumo, se gli oli lubrificanti provengono da un altro Stato membro dell'UE e sono destinati all'immissione in consumo nel territorio nazionale; ▪ mittente dei prodotti stessi, se provengono da un altro Stato membro dell'UE e non sono destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale.
Emissione e annotazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ emissione: dal sistema informatizzato dell'ADM; ▪ annotazione: sulla documentazione di trasporto che scorta i prodotti, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale inizi; il soggetto nazionale che immette il prodotto in consumo è tenuto a comunicare il codice al mittente.

Regolare conclusione della circolazione nel territorio nazionale degli oli minerali:

- si verifica con la **comunicazione telematica** all'ADM dell'avvenuta presa in carico dei prodotti che il soggetto chiamato a immettere in consumo in Italia invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito;
- nel caso di **prodotti non immessi in consumo in Italia**, la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti in esame si intende conclusa con la validazione del codice dall'Ufficio delle dogane di uscita.



Nota: le disposizioni in esame si applicano anche alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, se trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.

ASPETTI PENALI

Per effetto delle modifiche all'art. 40, del TUA, si configura il **tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa** anche nei seguenti casi:

- ➔ i prodotti lubrificanti in transito non sono stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita;
- ➔ i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultano non veritieri.

I **dati** relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti sono resi **accessibili**, con modalità da indicare nel decreto attuativo, **anche alla GDF per i controlli di sua spettanza**.



Nota: le norme sulla tracciabilità degli oli lubrificanti possono essere estese anche ai prodotti, da individuare con decreto del MEF, che possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.



DECORRENZA: dal 1° giorno del 2° mese successivo alla data di pubblicazione del D.M. attuativo.

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE (ART. 8)

L'art. 8 introduce, in favore di alcuni **esercenti attività di trasporto merci e passeggeri**,

- un **limite massimo all'importo rimborsabile** che è **parametrato** in un **litro di gasolio**, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione di accisa,
- **per ogni chilometro percorso**.

L'importo cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta dell'agevolazione.



Decorrenza: le disposizioni si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati dal 2020.

SISTEMA INFOIL (ART. 10)

Gli **esercenti dei depositi fiscali** di stoccaggio (di **capacità non inferiore a 3.000 metri cubi**) dovranno:

- di dotarsi del c.d. sistema INFOIL, ovvero di un **sistema informatizzato** per la **gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio** usato come carburante,
- entro il **30/06/2020**

Tempi e modalità di esecuzione: sono stabiliti con determina dell'ADM.

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO (DAS) (ART. 11)

L'art. 11 prevede che con determina dell'ADM sono stabiliti **tempi e modalità**

- ➔ per introdurre l'**obbligo**, entro il **30/06/2020**, di **presentazione**
- ➔ solo in **forma telematica** del **documento di accompagnamento doganale** (compreso il DAS) per la benzina e il gasolio usato come carburante, soggetti ad accisa.

ACQUISTO DI VEICOLI FISCALMENTE USATI (art. 9)

L'art. 9 interviene sull'art. 1, D.L. 262/2006, in materia di **immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria**, prevedendo che

- ➔ la sussistenza delle **condizioni di esclusione dal versamento IVA** mediante il Mod. F24-ELIDE
- ➔ va **verificata in via preventiva dall'Agenzia** che stabilirà, con Provv, termini e modalità.



Nota: gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento Trasporti che può immatricolare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati UE solo se risultino trasmesse telematicamente dall'Agenzia le informazioni circa l'assolvimento degli obblighi IVA da parte degli obbligati e se non vi siano, all'atto dell'istanza di immatricolazione, cause ostative all'introduzione sul territorio nazionale dell'autoveicolo

I controlli saranno effettuati **anche nei confronti degli acquirenti privati** (es: per la verifica della correttezza dell'applicazione del regime del margine da parte del venditore UE).

TRUST (art. 13)

In relazione ai trust "non opachi" (quelli per i quali i beneficiari risultano "individuati") opera la tassazione per trasparenza in capo a questi ultimi (indipendentemente dalla percezione dei relativi redditi).

Con la finalità di **attrarre a tassazione** i redditi dei trust "**opachi**" (beneficiari non "individuati") situati in **paesi non collaborativi**, il decreto modifica interviene sull'art. 44 del TUIR (redditi di capitale).

In particolare, è previsto che costituiscono redditi di capitale:

- i **redditi corrisposti a residenti italiani da trust** (o istituti aventi analogo contenuto) stabiliti in Stati e territori a **fiscalità privilegiata ex art. 47-bis Tuir**
- **anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari "individuati"** ex art. 73 Tuir (avviene quando la distribuzione è subordinata una scelta discrezionale del trustee).



Nota: dunque, i redditi prodotti in tali Paesi e corrisposti dal trust a residenti italiani sono considerati redditi di capitale ai fini IRPEF, anche se i percipienti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust o da altro documento.

Inoltre (nuovo **co. 4-quater dell'art. 45 del TUIR**):

- qualora **non risulti possibile distinguere tra redditi e patrimonio**
- **l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.**

L'ultima modifica interviene **sull'art. 25, del D.L. 83/2012**, recante disposizioni in merito al monitoraggio, controllo e ispezione sulle imprese cui sono concesse le agevolazioni,

- sia per **aggiornare alcuni riferimenti normativi**
- e sia per **attribuire alla GDF la facoltà di accedere alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust** contenute in apposita sezione del registro delle imprese.

FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 14)

L'**art. 14** prevede l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. A tal fine, vengono introdotte le seguenti disposizioni all'art. 1 del D.lgs. 127/2015:

co. 5-bis	<p>I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fino al 31/12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ▪ ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi (superando i termini di accertamento di 5 o 7 anni). <p>Soggetti che possono utilizzare i file conservati e per quali fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dalla G.d.F nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica/finanziaria ex art. 2 c. 2 Dlgs 68/2001 ▪ dall'Agenzia Entrate e G.d.F per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
co. 5-ter	<p>La Guardia di finanza e l'Agenzia Entrate adottano, nell'utilizzo dei file acquisiti delle FE, idonee misure di garanzia a tutela degli interessati tramite la previsione di apposite misure di sicurezza.</p>

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA (art. 15)

L'**art. 15** prevede quanto segue:

- ➔ **estensione al periodo d'imposta 2020** della disciplina transitoria che **esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica** i soggetti:
 - **che inviano i dati al STS** (ai fini dell'elaborazione della precompilata)
 - o che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al STS, emettono comunque fatture relative a **prestazioni sanitarie effettuate verso le persone fisiche** (con estensione al 2020 di quanto previsto dal DL 135/2018 per il 2019)
- ➔ **a decorrere dall'1/07/2020:** viene tramutato in **obbligo in via esclusiva** l'attuale facoltà data ai **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS:**
 - di poter assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri ai fini IVA
 - mediante **l'invio dei corrispettivi giornalieri al STS** con strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

MESSA A DISPOSIZIONE DI REGISTRI, LI.PE. E DICHIARAZIONE IVA IN BOZZA (art. 16)

L'art. 16 differisce all'1/07/2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle **bozze precompilate** dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

La **bozza della dichiarazione IVA** è messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

DETTAGLIO DELLE MODIFICHE	
Bozze registri IVA e comunicazioni LI.PE.	A partire dalle operazioni IVA effettuate dall'1/07/2020, in via sperimentale , nell'ambito di un programma di assistenza <i>on line</i> basato sui dati delle operazioni acquisiti con le FE e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia , nell'area riservata del proprio, le bozze dei seguenti documenti : <ul style="list-style-type: none"> ▪ registri delle fatture e degli acquisti; ▪ comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
Bozza dichiarazione Iva	A partire dalle operazioni IVA 2021 (e non più dalle operazioni IVA 2020) <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Agenzia mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito, ▪ la bozza della dichiarazione annuale IVA.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 17)

L'art. 17 introduce una specifica **comunicazione** ("compliance") tra Agenzia e contribuente:

➔ per individuare il **quantum dovuto**

➔ nel caso di **ritardato, omesso o insufficiente versamento** dell'imposta di **bollo sulle FE**.

A tal fine, l'**Agenzia comunica al contribuente**, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta da versare, la **sanzione** dovuta, ridotta ad 1/3, e gli **interessi**.

Nota: in merito agli interessi viene chiarito che vengono comunicati quelli dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Iscrizione a ruolo a titolo definitivo: avviene, ad opera del competente ufficio dell'Agenzia, qualora il contribuente non provveda al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre, viene chiarito che **alle fatture inviate dall'1/01/2020 si applicano per intero le norme dell'art. 12-novies, del D.L. 34/2019:**

- in luogo di prevedere l'applicazione da tale termine della disciplina relativa all'integrazione automatica delle fatture;
- viene, invece, fatto salvo quanto previsto in **materia di sanzioni**.

LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE (art. 18)

Con modifiche dell'art. 49 D.lgs. 231/2007 (limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore):

- ➔ è ridefinita la **soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro/valuta estera**, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- ➔ la **soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta**, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'art. 17-bis, del D.lgs. 141/2010, che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di cambiavalute.

PERIODO	LIMITE
dal 1/01/2016 al 30/06/2020	3.000
Dal 1/07/2020 al 31/12/2021	2.000
Dal 1/01/2022	1.000



Aspetti sanzionatori – minimo edittale (art. 63, co. 1-ter, del D.lgs. 231/2007):

- per le violazioni commesse e contestate dall'1/07/2020 al 31/12/2021: € 2.000 (in precedenza € 3.000)
- per le violazioni commesse e contestate dall'1/01/2022: € 1.000 (in precedenza € 3.000)

LOTTERIA SCONTRINI E PREMI AGGIUNTIVI (artt. 19-20)

LOTTERIA SCONTRINI E PREMI AGGIUNTIVI (art. 19)

L'art. 19 prevede che i **premi della lotteria degli scontrini**

- ➔ **non concorrono**, per l'intero ammontare, **alla formazione del reddito del vincitore** percepito nel periodo di imposta di riferimento;
- ➔ **non sono soggetti** ad alcun **prelievo erariale**.

Inoltre, vengono **istituiti premi speciali aggiuntivi per i consumatori** che utilizzano **strumenti di pagamento elettronici**. La lotteria è rivolta alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni/servizi fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte/professione.

Premi aggiuntivi sono previsti anche per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita/cessione, utilizzano i Registratori telematici.

Si **rinvia ad apposito Provv.** l'istituzione dei premi e le modalità attuative delle disposizioni in esame.

SANZIONE LOTTERIA SCONTRINI (art. 20)

E' disposta la **sanzione da € 500 a € 2.000** per l'**esercente** che, all'atto dell'acquisto:

- ➔ **rifiuti il codice fiscale** del contribuente o **non trasmetta all'Agenzia i dati** della cessione/servizio
- ➔ non consentendo, così, al contribuente di partecipare alla lotteria scontrini.

ASPETTI RELATIVI ALLA SANZIONE	
Cumulo	▪ Alla violazione non si applica il concorso di violazioni tributarie ex art. 12 D.lgs. 472/97.
Moratoria sanzioni	▪ viene prevista nei primi 6 mesi di applicazione della lotteria; esse non sono applicabili nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso strumenti idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevuta/scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi.

CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 21)

L'art. 21 prevede la **possibilità** di utilizzare la **piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PP.AA.** e i **prestatori di servizi di pagamento abilitati** anche per la **certificazione fiscale** tra soggetti **privati**.

Utilizzo della piattaforma: per processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui

- ➔ fatturazione elettronica;
- ➔ memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Definizione delle regole tecniche di funzionamento: sono fissate con apposito decreto.

CREDITO D'IMPOSTA SUI PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 22)

E' introdotto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** (v. RF 193/2019):

- ➔ **per pagamenti** effettuati, a decorrere dall'**1/07/2020**,
- ➔ con carte di **credito, debito o prepagate** emesse da operatori finanziari tenuti agli obblighi di comunicazione ex co. 6, art. 7, DPR 605/1973.

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA	
Destinatari	▪ esercenti attività d'impresa e arti o professioni a condizione che i ricavi/compensi nel periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000
Spettanza	▪ spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni/prestazioni rese nei confronti di consumatori finali dal 1/07/2020
Applicazione	▪ rispetto dei limiti e condizioni previsti in materia di aiuti de minimis
Utilizzo	▪ solo in compensazione mediante F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
Aspetti dichiarativi	▪ va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e in quelle successive fino alla conclusione del suo utilizzo.
Aspetti reddituali	▪ non è imponibile ai fini dei redditi e Irap ▪ non rileva ai fini del rapporto di deduzione degli interessi passivi e componenti negativi di reddito di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR.

Adempimento per i soggetti emettenti le carte di pagamento: inviare telematicamente all'Agenzia le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta.



Attuazione: termini e contenuto delle comunicazioni è rinviata ad apposito Prov. dell'Agenzia.

SANZIONI PER NON ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO ELETTRONICO (art. 23)

Con **modifica dell'art. 15, D.L. 179/2012** (relativo all'accettazione, da parte di **commercianti al minuto e professionisti**, di pagamenti effettuati tramite carte di debito e di credito) viene disposto (v. RF 193/2019):

- che **l'obbligo di accettare le carte di pagamento** è assolto
- con **l'accettazione di almeno una tipologia di carta** di debito (bancomat) o di credito.

ASPETTI SANZIONATORI	
Sanzioni	In caso di mancata accettazione di un pagamento , di qualunque importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica nei confronti degli stessi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ una sanzione amministrativa dell'importo di € 30, ▪ aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è rifiutata la modalità di pagamento.
Procedure e termini	Circa le procedure e termini riguardanti le sanzioni relative alle violazioni , è previsto quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> ▪ non è applicabile l'oblazione di cui all'art. 16 L. 689/1981 (pagamento in misura ridotta pari al minore importo tra la sanzione massima ridotta a 1/3 ed il doppio della sanzione minima per pagamenti effettuati entro 60 gg dalla contestazione) ▪ autorità competente alla ricezione del rapporto riguardante le violazioni: è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
Accertamento violazioni	Le violazioni vengono accertate dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria .